

MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO

Questa semplice nota raccoglie alcune indicazioni magisteriali circa il tema dei ministeri del lettorato ed accolitato e cerca di descrivere la relativa disciplina ecclesiale, senza esprimere per altro giudizi di merito, rimandati ad altri studi più specialistici. L'intento è solo quello di fare un po' di chiarezza, vista la rivalorizzazione di questi ministeri effettuata nel pontificato di Papa Francesco soprattutto in relazione all'apostolato laicale.

1). UNICA NATURA - DUE ITINERARI

Il tema dei ministeri è stato assunto e promosso in particolare negli anni settanta del secolo scorso, tanto da promuovere una ministerialità di tutta la Chiesa: *“Tutti i battezzati partecipano, a titolo diverso, a tale ministerialità prima e fondamentale della Chiesa, che è l'evangelizzazione, e ogni membro della Chiesa svolge in essa il suo doveroso ufficio a servizio della salvezza del mondo, secondo la grazia dello Spirito Santo, che a ciascuno distribuisce i suoi doni come a lui piace”* (CEI, Evangelizzazione e ministeri, 15 agosto 1977, n.1). In questo orizzonte più ampio si colloca anche la realtà dei ministeri istituiti: *“Soffermandoci ora sui ministeri «istituiti», si deve anzitutto dire che essi non nascono dal sacramento dell'Ordine, ma sono appunto istituiti dalla Chiesa sulla base dell'attitudine che i fedeli hanno, in forza del Battesimo, a farsi carico di speciali compiti e mansioni nella comunità”* (Id. n.62).

Si sta parlando specificatamente del ministero del Lettorato e dell'Accolitato. Questi due ministeri sono stati ripensati nel dopo-Concilio in modo nuovo, a partire da due motu proprio di Paolo VI entrambi del 15 agosto 1972: *MINISTERIA QUAEDAM* e *AD PASCENDUM*. Nel primo si afferma che *“I ministeri possono essere affidati anche ai laici, di modo che non siano più considerati come riservati ai candidati al sacramento dell'Ordine”* (MQ, III); nel secondo si ribadisce che *“in particolare conviene che i ministeri di lettore e di accolito siano affidati a coloro che, come candidati all'ordine del diaconato o del presbiterato, desiderano consacrarsi in modo speciale a Dio ed alla chiesa”* (AP, Introduzione). Pertanto, si sono così instaurati due itinerari per l'accesso e l'esercizio di tali ministeri, uguali per natura ma distinti per finalità e modalità.

La Conferenza Episcopale Italiana a un anno dai motu proprio da Paolo VI ha emanato un documento proprio su questi temi: *I ministeri nella Chiesa* (15 settembre 1973), recependo il fatto che *“il Lettorato e l'Accolitato cessano pertanto di essere solamente tappe verso il Presbiterato e funzioni transitorie assorbite poi dai presbiteri, ma divengono ministeri più variamente distribuiti all'interno del popolo di Dio; espletati da membri della Chiesa, operanti in diverse situazioni di vita, sempre corresponsabili della sua missione e compartecipi, con i vescovi, i presbiteri e i diaconi alla sua azione liturgica e alla sua presenza nel mondo”* (n.1). Riguardo poi ai due motu proprio MQ e AP, si precisa: *“Pur complementari, perciò, i due documenti vanno letti nella prospettiva diversa che è loro propria. Mentre il primo si rivolge a tutti i fedeli, il secondo riguarda specificamente coloro che intendono entrare nell'Ordine sacro. Per essi i ministeri sono pedagogicamente «finalizzati» al sacerdozio (cfr. Card. G. GARRONE, in « L'Osservatore Romano », 4-10-1972)”* (n.2). Ancora più precisamente si dice: *“Non c'è dunque una doppia fisionomia, laicale o clericale, dei ministeri del Lettorato e dell'Accolitato in quanto tali: è diversa invece la prospettiva in cui si colloca, in questi ministeri, chi trova in essi il preciso modo di partecipare alla vita liturgica e apostolica della Chiesa; e di chi invece passa per l'esercizio di questi ministeri nel momento determinante del suo cammino verso il Diaconato e il Presbiterato. C'è condivisione dell'identico ministero, ma in diversa vocazione: è anzi pensabile che l'esercizio dei ministeri sia, di sua natura, capace di suscitare chiamate al Diaconato e al Presbiterato: una «via verso l'imposizione delle mani»”* (n.22).

Ancora, per quanto riguarda il rapporto fra conferimento dei due ministeri a laici e a candidati al sacerdozio, il documento della CEI afferma: *“A riflettere attentamente, questa partecipazione all'identico e unico ministero del Lettorato e Accolitato da parte di chi è laico e da parte di chi è già dichiaratamente orientato all'Ordine sacro, può essere sorgente di prospettive assai importanti per la vita della Chiesa. Avverrà che l'area del Libro, dell'Altare, della Chiesa sarà di fatto più condivisa e più compartecipata dai presbiteri e dai laici”* (n.6).

Pertanto, è evidente che la riforma circa questi due ministeri istituiti, da una parte, dà ad essi una nuova prospettiva, diremmo, laicale; dall'altra, non rinuncia a mantenerli anche all'interno della formazione e preparazione al diaconato/presbiterato: *“Questi ministeri istituiti esistevano prima come tappe spirituali dell'itinerario verso i ministeri ordinati; ora godono di una loro autonomia e stabilità, anche se riceverli ed esercitarli è obbligatorio per i candidati ai ministeri dell'Ordine sacro”* (CEI, Evangelizzazione e ministeri, n.63). Nelle Premesse CEI al Rituale per il conferimento di tali ministeri del 29.09.1980 si ribadisce questo senso della riforma: *“Tutta la realtà ministeriale si innesta direttamente sulla dignità sacerdotale, regale e profetica del popolo di Dio. Perciò la riforma conciliare sostituendo agli antichi ordini minori i nuovi ministeri, li presenta non in forza di una partecipazione all'Ordine sacro, ma in virtù del sacerdozio battesimale, mentre li propone come fase preparatoria per i candidati al diaconato, sia transitorio che permanente, e al presbiterato”* (n.4). Quindi, risulta altrettanto evidente come pur a partire dalla stessa natura tali ministeri comportino una diversificazione di finalità e modalità attuative a seconda che siano assunti da candidati al diaconato/presbiterato o da altri fedeli laici che rimarranno tali, come di fatto sancito da diversi documenti magisteriali.

2)- L'ITINERARIO PER I CANDIDATI AL DIACONATO/PRESBITERATO

Dunque, nel riordino dei cosiddetti ordini minori per coloro che sono diretti al diaconato/presbiterato è stato deciso che, rispetto al passato, rimangano solo i ministeri del lettorato ed accolitato, necessari nell'iter di formazione: *“I candidati al Diaconato e al Sacerdozio debbono ricevere i ministeri del Lettore e dell'Accolito, se non l'hanno già fatto, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell'Altare. Per i medesimi candidati, la dispensa dal ricevere i ministeri è riservata alla Santa Sede”* (MQ, XI e AP, II). Anche il documento citato della CEI del 1973 lo ha ribadito: *“«La Chiesa non abolisce le tappe verso il sacerdozio; è più giusto dire che essa le conferma e consacra. Essa cerca di dare a queste tappe la forma e il carattere più proprio per farne delle vere tappe, cioè un mezzo per orientare efficacemente ed esattamente i candidati al sacerdozio, nella direzione autentica dello stesso sacerdozio: si intende farlo loro vivere già come anticipazione attraverso un intervento attivo nell'ambito della parola divina e in quello dell'Eucaristia»* (Card. G. GARRONE, in *«L'Osservatore Romano»*, 4-10-1972)” (n.21). Ciò è stato recepito nel Codice di diritto canonico del 1983, che al can. 1035 stabilisce: *“§1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente. §2. Tra il conferimento dell'accollitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi”*.

Relativamente a questioni più particolari, il Codice non dice nulla circa l'età di conferimento di questi due ministeri, ma al can. 1031 stabilisce che: *“§1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età”*. Quindi, per il lettorato e l'accollitato l'età minima sarà comunque inferiore ai 23 anni. A tal proposito in AP, parlando del rito di ammissione tra i candidati al diaconato e al presbiterato, come primo atto ufficiale in

questo cammino, si dice che “È necessario che quelli che aspirano al diaconato transitorio abbiano compiuto almeno il ventesimo anno di età ed iniziato il corso degli studi teologici” (n.1a). Riguardo a ciò il documento CEI del 1973 afferma: “Gli alunni del seminario, anteriormente alla domanda di ammissione al Lettorato, manifestino questa loro intenzione di ricevere a suo tempo l'Ordine del Diaconato e del Presbiterato al Vescovo, il quale con la sua accettazione per iscritto e col rito di ammissione, notificherà loro la decisione della Chiesa di sceglierli e di chiamarli quali candidati all'Ordine sacro” (n.25).

Questa disciplina riguardo alla formazione dei futuri sacerdoti è rimasta anche nei documenti magisteriali successivi; ad esempio, in quello della CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Il Dono della vocazione presbiterale, *Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, dell'8 dicembre 2016. In esso vengono dettagliate le varie tappe di formazione verso il sacerdozio; dopo una prima tappa di verifica/discernimento che si conclude con il rito dell'Ammissione al Diaconato/Presbiterato, ci si sofferma su un'altra tappa denominata di “configurazione”: “la formazione si concentra sul configurare il seminarista a Cristo, Pastore e Servo, perché, unito a Lui, possa fare della propria vita un dono di sé agli altri. Questa configurazione esige un ingresso profondo nella contemplazione della Persona di Gesù Cristo, Figlio prediletto del Padre, inviato come Pastore del Popolo di Dio. Essa rende la relazione con Cristo più intima e personale e, al contempo, favorisce la conoscenza e l'assunzione dell'identità presbiterale” (n.68). Quindi si aggiunge: “Nel corso di questa tappa, secondo la maturazione di ogni singolo candidato e in base all'opportunità formativa, saranno conferiti ai seminaristi i ministeri del lettorato e dell'accollato, affinché possano esercitarli per un conveniente periodo di tempo e disporsi meglio ai futuri servizi della Parola e dell'Altare. Il lettorato propone al seminarista la “sfida” di lasciarsi trasformare dalla Parola di Dio, oggetto della sua preghiera e del suo studio. Il conferimento dell'accollato implica una partecipazione più profonda al mistero di Cristo che si dona ed è presente nell'Eucarestia, nell'assemblea e nel fratello. Pertanto, uniti a una conveniente preparazione spirituale, i due ministeri permettono di vivere più intensamente quanto richiesto nella tappa configuratrice, all'interno della quale, perciò, è opportuno offrire ai lettori e agli accoliti modalità concrete per esercitare i ministeri ricevuti non solo nell'ambito liturgico, ma anche nella catechesi, nell'evangelizzazione e nel servizio al prossimo” (n.72).

Sul versante celebrativo il documento CEI del 1973 dà alcune indicazioni specifiche e diversificate: “Per quanto riguarda i riti liturgici per l'ammissione ai ministeri sarà opportuno seguire le seguenti indicazioni: il rito di ammissione fra i candidati al Diaconato o al Presbiterato dovrà celebrarsi normalmente nella Cattedrale e possibilmente con la partecipazione del presbitero diocesano, a significare l'importanza del momento vocazionale che interessa tutta la Chiesa particolare” (n.38-a); si presume quindi che anche il conferimento del Lettorato ed Accollato debba avvenire allo stesso modo, tanto che come si vedrà per gli altri laici vengono date altre indicazioni. La particolare indole e finalità dell'esercizio dei due ministeri all'interno dell'iter di formazione dei seminaristi al diaconato/presbiterato porta anche ad una limitazione temporale di essi; e per questo sempre il documento CEI afferma: “I seminaristi, che lasciano il seminario, spontaneamente o no, decadono per ciò stesso dall'esercizio dei ministeri, salva la facoltà che ha il Vescovo di riconfermarli, dietro richiesta dell'interessato e della comunità nella quale si inserisce” (n.31); nel qual caso si tenga presente che in quanto ministero istituito “il Rito di istituzione ... non può essere ripetuto” (Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera ai presidenti delle Conferenze dei Vescovi sul Rito di istituzione dei Catechisti, n. 3 del 13 dicembre 2021); ma sarà eventualmente conferito un nuovo mandato, con le debite determinazioni.

3)- L'ITINERARIO PER GLI ALTRI FEDELI LAICI

La riflessione teologica post-conciliare ha progressivamente superato un'impostazione ecclesiologicala che affiderebbe ai Pastori l'opera apostolica intra-ecclesiale e ai laici quella extra-ecclesiale verso il mondo: *“Bisogna, anzitutto, ridimensionare la diffusa mentalità che inclina ad attribuire ai laici soltanto compiti nel mondo e, perciò, bisogna considerare il «ruolo» specifico del laicato più organicamente innestato nella realtà di una Chiesa ch'è tutta al servizio del Signore”* (CEI, Evangelizzazione e ministeri, n.72). In questo orizzonte è da inquadrare anche il tema dei ministeri e in particolare dei ministeri laicali. Il Codice di diritto canonico del 1983, recependo le indicazioni della riforma conciliare, se da una parte ribadisce il senso del conferimento del Lettorato e dell'Accolitato nell'iter di formazione dei seminaristi; dall'altra indica il senso del loro conferimento per i fedeli laici in quanto tali, inserendo tale argomento all'interno appunto del titolo *“Obblighi e diritti dei fedeli laici”* al can. 230 §1: *“I laici che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla remunerazione da parte della Chiesa”*. La CEI, con Delibera N. 21 del 18 aprile 1985, ha emanato queste ulteriori norme: *“Età e doti dei laici candidati ai ministeri stabili di lettore e di accolito: § 1.A norma del can. 230, § 1 del Codice di Diritto Canonico, possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di regola, l'età minima di anni venticinque. § 2.Le doti fondamentali richieste nei candidati, che l'Ordinario riconoscerà su attestazione del parroco, sono: maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine all'impegno pastorale, disponibilità per il servizio nella diocesi”*.

Il testo ora citato del can. 230 §1 riporta i cambiamenti introdotti da Papa Francesco con il motu proprio *Spiritus Domini* del 10 gennaio 2021, nel quale parlando esplicitamente di “ministeri laicali” il Papa stabilisce che il Lettorato e l'Accolitato possano essere conferiti anche alle donne: *“si è giunti in questi ultimi anni ad uno sviluppo dottrinale che ha messo in luce come determinati ministeri istituiti dalla Chiesa hanno per fondamento la comune condizione di battezzato e il sacerdozio regale ricevuto nel Sacramento del Battesimo; essi sono essenzialmente distinti dal ministero ordinato che si riceve con il Sacramento dell'Ordine. Anche una consolidata prassi nella Chiesa latina ha confermato, infatti, come tali ministeri laicali, essendo basati sul sacramento del Battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli, che risultino idonei, di sesso maschile o femminile, secondo quanto già implicitamente previsto dal can. 230 § 2”*.

Ecco, dunque la natura e la finalità particolare di questi ministeri laicali, come ribadito da Papa Francesco nel motu proprio *Antiquum ministerium* del 10 maggio 2021 introducendo un nuovo ministero istituito, quello del catechista. In esso, riprendendo in qualche modo la questione del ruolo dei laici nell'impegno nel mondo e in quello nella Chiesa si afferma: *“L'apostolato laicale possiede una indiscussa valenza secolare. Essa chiede di «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 31). La loro vita quotidiana è intessuta di rapporti e relazioni familiari e sociali che permette di verificare quanto «sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo» (Lumen Gentium, 33). È bene ricordare, comunque, che oltre a questo apostolato «i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della Gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nella evangelizzazione, faticando molto per il Signore» (Lumen Gentium, 33)”* (n.6). Intrecciando in modo ancora più articolato queste tematiche, nelle Premesse CEI al Rituale di conferimento del Lettorato e dell'Accolitato si ricorda che: *“I laici chiamati a uno speciale ministero non saranno semplici esecutori delle indicazioni dei presbiteri e dei diaconi, ma veri*

animatori di assemblee presiedute dal pastore d'anime, promotori della corresponsabilità nella Chiesa e dell'accoglienza di quanti cercano di compiere un itinerario di fede, evangelizzatori nelle varie situazioni ed emergenze di vita, interpreti della condizione umana nei suoi molteplici aspetti. Essi renderanno presente alla comunità le attese e le aspirazioni degli uomini del nostro tempo e insieme saranno un segno autentico della presenza della Chiesa nelle famiglie, nei luoghi di studio e di lavoro e sulle strade del mondo" (n.5).

Passando ora a questioni più particolari, nella Nota della CEI del 5 giugno 2022, sui MINISTERI ISTITUITI DEL LETTORE, DELL'ACCOLITO E DEL CATECHISTA PER LE CHIESE CHE SONO IN ITALIA, troviamo alcune indicazioni pastorali ed operative in ordine alla preparazione, al discernimento e al conferimento dei ministeri istituiti a dei laici: *"Le comunità con i loro presbiteri presentano i candidati, i quali saranno istituiti dal Vescovo dopo un tempo di adeguato accompagnamento e formazione da parte di una équipe di esperti. Il Vescovo infatti in primo luogo riconosce tale vocazione e ne valuta l'utilità per un servizio determinato all'interno della realtà ecclesiale locale; in un secondo tempo li istituisce con il rito liturgico proprio; infine, con un atto giuridico, conferisce il mandato per quel ministero specifico" (art.4).* Circa le modalità di celebrazione del rito nella Nota della CEI non si trovano particolari indicazioni, rimandando alle prescrizioni contenuto nel Rituale; tuttavia nel documento CEI del 1973 si diceva: *"l'attribuzione dei ministeri, per coloro che non sono candidati al Diaconato o al Presbiterato, sia compiuta nella comunità parrocchiale cui appartengono e in giorno festivo" (n.38-b).* In merito al mandato giuridico la Nota CEI del 2022 precisa: *"Il mandato per l'esercizio concreto del ministero viene conferito per un primo periodo di cinque anni, seguito da una verifica compiuta dal Vescovo insieme con un'équipe preposta a questo. Alla luce di tale verifica si potrà rinnovare il mandato per l'esercizio del ministero, tenendo conto del cambiamento delle condizioni di vita del ministro istituito e delle esigenze ecclesiali in continuo mutamento" (art.5).*

Don Eugenio Zanetti